

R.G. 411/2019

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

- Sezione III Civile -

Così composta:

dott. ssa Rita Rigoni

Presidente

dott. Marco Campagnolo

Giudice

dott. Enrico Stefani

Giudice est.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa da

SENT. N.	1994-21
DEP. MINUTA	17-5-21
N.	411/2019 RG
DEPOSITATA IL	16-7-21
N.	3237-21 CRON.
N.	2066-21 REP.
OGGETTO:	LEASING

appellante

versus

assistita e rappresentata dagli Avv.ti

e Nicola

Vascellari del Foro di Treviso,

appellata

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per gli appellanti: nel merito si conclude per la riforma della sentenza impugnata secondo i motivi indicati nell'atto di appello (erroneità della condanna dei fideiussori, nullità delle fideiussioni medesime) e comunque per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di opposizione di primo grado riportate dal nr. 8 al nr. 21. Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, reiectis contrariis, riformare la sentenza impugnata secondo i motivi indicati in gravame (violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1938 c.c., violazione del divieto di interessi concorrenziali in spregio della legge. Nr. 287/1990), col favore delle spese.

Per parte appellata:

in via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello ex artt. 342 e/o 348 bis e ter c.p.c. nel merito; respingersi l'appello con conferma dell'impugnata sentenza. In ogni caso: spese del presente grado di giudizio interamente rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In prime cure l'odierna appellata conveniva in giudizio s.r.l. Di Giacomo Ernani, Di Giacomo Luca, giudizio riassunto anche nei confronti di ,, lamentando l'inadempimento della società al contratto di leasing meglio specificato in citazione, con declaratoria della volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto medesimo, così depositando ricorso per decreto ingiuntivo sino all'ammontare di euro 400.000,00 nei confronti di detta debitrice principale e dei fideiussori ovvero

Nel giudizio di opposizione gli ingiunti eccepivano la nullità ovvero inesistenza *aut* illegittimità dell'opposto decreto per omessa indicazione del nome del giudicante estensore e per impossibilità di decifrare la sottoscrizione apposta in calce al decreto; la nullità *aut* inefficacia dell'art. 14 del contratto che prevedeva la clausola risolutiva espressa per violazione del disposto dell'art. 1526 c.c., da ritenersi norma inderogabile; l'intervenuta soddisfazione delle altrui ragioni di credito avendo la società di leasing recuperato il bene già in data 10.4.2014.; la nullità delle prestate fideiussioni per omessa indicazione del massimo garantito; l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato e la natura usuraria del medesimo.

Resisteva parte convenuta contestando quanto sopra. Dichiarata l'interruzione del processo per fallimento della ,, la causa veniva riassunta nei confronti del curatore che non si costituiva. La causa veniva istruita con consulenza tecnica di ufficio all'esito della quale il Giudice di prime cure osservava quanto segue. Riteneva abbandonata l'eccezione ex art. 161 c.p.c., in ogni caso valutando la stessa infondata, ritenendosi che dallo storico del fascicolo era possibile individuare il nome *aut* identità del magistrato sottoscrittore. Quanto al disposto dell'art. 1526 c.c. in prime cure si osservava che pur essendo la fattispecie riconducibile al disposto dell'art. 1526 c.c., non operava la clausola d'invalidità della clausola penale inserita nel contratto atteso che trovava applicazione il secondo comma della norma citata (art. 1526 c.c.) che consentiva alle parti la regolamentazione convenzionale delle conseguenze di cui all'anticipata risoluzione del contratto. Osservava, dunque, il Giudice di prime cure, anche all'esito di espletata c.t.u.,

che la detta penale (recupero dell'intero importo di cui al finanziamento e la proprietà del bene oltre al possesso del medesimo, al netto del prezzo per la riallocazione del bene), che l'accordo *inter partes* non implicava censure in punto penale, con ritenuta legittimità delle clausole relative; che nella specie il *leaser*, la parte convenuta, aveva, tuttavia, riallocato il bene al prezzo di euro 390.000,00, ritenuto non congruo, così riducendo la penale ad euro 265.000,00, anche sulla scorta delle conclusioni della consulenza di ufficio (ove il bene, alla data di risoluzione del contratto, era stato valutato in euro 608.102,33). Quanto alle ulteriori doglianze osservava il Giudice di prime cure che il richiamo alla disciplina delle garanzie future non era conferente, non sussistendone i presupposti.. Escludeva la sussistenza della lamentata indeterminatezza del tasso corrispettivo di interesse e del tasso di indicizzazione. Affermava che nessuna violazione della normativa antitrust era nella specie esistente; veniva negata la relativa sussistenza per difetto di allegazione; ancora, quanto al tasso d'interesse, veniva ritenuto, con riferimento al contestato anatocismo, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata oggetto di contrattazione con riferimento alla sola fase di preammortamento e che in ogni caso erano state applicate, quanto al resto, le delibere CICR dell'anno 2000 in materia; quanto agli interessi di mora il Giudice richiamava il contratto tra le parti ove si leggeva che gli stessi erano dovuti nel massimo previsto dalle leggi antiusura in vigore alla data dell'insoluto; che certamente si trattava di clausola che rimandava a criterio ovvero parametro variabile escludendosi l'indeterminatezza del medesimo; che gli interessi applicati, in ogni caso, non erano di natura usuraria arresa l'esistenza di clausola di salvaguardia, come nella specie; che il tasso del c.d. interesse corrispettivo si applicava al debito per capitale residuo; che dopo la scadenza si applicavano gli interessi di mora per il relativo ritardo; che non esisteva sovrapposizione di specie. Infine, osservava il Giudice di prime cure, quanto alla perizia di parte attrice, che il c.d. TEMO era invenzione sconosciuta alle norme e alla giurisprudenza; che fuorvianti erano i dati rappresentati.

Avverso tale decisione veniva interposto appello con i motivi di cui in motivazione. Resisteva parte appellata-.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione ovvero falsa applicazione di legge dell'art. 1526 c.c.; che il valore del bene immobile riconsegnato è superiore alla somma dovuta alla società di leasing con conseguente illegittimità della

condanna dell'utilizzatore al pagamento della somma di euro 265.000,00, con motivazione *ultra petita* sul punto.

Il motivo è infondato. Come già osservato con ordinanza interinale ex art. 283 c.p.c. corretto è il ragionamento di cui al primo giudizio quanto alla qualificazione del rapporto e alla relativa detrazione del valore del bene restituito dall'ammontare del credito. Nello specifico, osserva il Collegio, che la doglianza relativa all'importo liquidato a titolo di penale ex art. 1526 c.c. deriva dall'applicazione del disposto dell'art. 1526 Il comma c.c.; invero lo stesso decreto ingiuntivo conteneva espresso richiamo alla norma citata; quanto al fatto che gli appellati hanno agito in sede monitoria per una somma inferiore al credito complessivo, non se ne comprende punto la ragione; era nella disponibilità del creditore agire anche per una somma inferiore ovvero non per l'intero credito ma solo in parte.

In altri termini. Il credito azionato era pari ad euro 865.000,00. Detratto l'importo del valore del bene, in allora quantificato in euro 465.000,00, residuavano euro 400.000,00. L'imputazione del valore del bene ovvero del ricavato della vendita del medesimo era già detratta dal credito azionato in sede monitoria. Corretta è la detrazione del valore accertato dell'immobile restituito a quanto già detratto dal creditore – oggi appellato – in sede di ricorso monitorio. Quanto alla clausola risolutiva espressa di cui al detto art. 1526 Il comma c.c. nel contratto essa deve ritenersi validamente prevista ed azionata. La clausola in questione, quanto al contratto per cui è causa, prevede: a. in caso d'inadempimento il pagamento dei canoni scaduti sino alla risoluzione; b. il pagamento dei canoni maturandi sino al termine del rapporto; c. il diritto dell'utilizzatore - parte appellante – di imputare al dovuto quanto la finanziaria dovesse percepire dalla vendita del bene (quanto accaduto in causa). Non è al primo comma del citato art. 1526 c.c., bensì al secondo comma del medesimo che la clausola, e a monte la relativa disciplina, che devesi fare riferimento. Quanto al vizio di assunta *ultra petizione* non si comprende punto la doglianza. L'imputazione del prezzo ovvero valore del bene riscattato dalla finanziaria è stato calcolato in termini anche inferiori da quelli dedotti dall'appellata.

Quanto al secondo motivo di appello si osserva ciò che segue. Parte appellante, come detto, lamenta la violazione ovvero falsa applicazione del disposto dell'art. 1938 c.c. deducendo la nullità della fideiussione prestata per indeterminatezza dell'oggetto.

Il motivo è infondato. La resa decisione non riguarda obbligazioni (ovvero indeterminate obbligazioni), bensì le obbligazioni già assunte dalla (e per essa dai

fideiussori). Non si tratta punto di c.d. fideiussioni omnibus, bensì delle obbligazioni di cui al contratto tra le parti.

Con terzo motivo si lamenta la violazione del divieto di interesse anticoncorrenziale in quanto vietate dal disposto dell'art. 2 l. 287/1990, con eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte dai signori

Il motivo è infondato. Trattasi di eccezione non proposta in precedenza. In ogni caso la giurisprudenza citata dagli appellanti concerne le già citate fideiussioni *omnibus* e non già l'ipotesi per cui è procedimento. Corrette appaiono le deduzioni di parte appellata che riferisce come dette clausole di fideiussione furono predisposte su uno schema ABI; di guisa che, come già osservato da questa Corte in sede di istanza ex art. 283 c.p.c., non trova applicazione nel caso di specie, la giurisprudenza formatasi con riferimento alle pratiche antitrust attuate da parte del sistema bancario. Quanto al resto si richiamano gli esiti della espletata c.t.u.

L'appello deve, dunque, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater del d.p.r. 30.5.2002 n. 115.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.

Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 8.900,00 per compensi, oltre accessori.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Venezia, 19.4.2021.

Il giudice est.

dott. Enrico Stefani

IL CANCELLIERE
Roberto SIMONELLI



Il Presidente

dott.ssa Rita Rigoni

DATO AVVISO
TELEMATICO
Oggi 16/7/21
IL CANCELLIERE
Roberto SIMONELLI

